



GIAN PAOLO CALIFANO

Sul termine per la riassunzione della causa interrotta per fallimento della parte

L'a. esamina il tema del termine per la riassunzione del processo interrotto per fallimento della parte e conclude nel senso che anche in tal caso sia necessario applicare i consueti principii inerenti alla conoscenza legale dell'evento.

The a. examines the issue of the deadline for the resumption of the process, already interrupted due to one of the parties' bankruptcy; he then concludes for the application, even in this case, of the usual principles concerning the legal knowledge of the event.

Sommario: 1. Cass. (ord.) 12 ottobre 2020, n. 21961. 2. Le pronunce della Corte costituzionale sul *dies a quo* per la riassunzione dei processi interrotti "automaticamente". 2. Fallimento e interruzione.

1. Cass. (ord.) 12 ottobre 2020, n. 21961

Il codice di procedura civile del Regno d'Italia (del 1865), nel regolare l'interruzione del processo (Libro I, Titoli IV, Capo I, Sezione VII, § I, articoli 332 a 335¹), e nel prevedere motivi di interruzione in tanta parte sostanzialmente identici a quelli oggi indicati negli articoli 299 ss. c.p.c. (con casi, dunque, di interruzione del processo mediata da atti di parte e di interruzione viceversa "automatica", non dettava specifico termine per la riassunzione della causa. Sicché <anche per il processo interrotto valeva, in quel sistema, il successivo art. 338 (che apriva il § II dedicato alla perenzione d'istanza, ai sensi del quale: «qualunque istanza è perenta se per il corso di anni tre non siasi fatto alcun atto di procedura».

Sta di fatto che la (semplicitica) previsione di specifico ed oggi anche piuttosto breve termine per la riassunzione o prosecuzione di un processo precedentemente interrotto (art. 305 c.p.c.) si è rivelata, negli anni, di assai complessa armonia coi principii della sopravvenuta Carta costituzionale (art. 24 e, poi, art. 111 Cost.). Soprattutto, lo vedremo², quanto alla "ripresa" dei processi interrotti per evento che, ai sensi di legge, reagiscono sul processo per il solo fatto di essersi verificati e a far tempo dal momento stesso dell'accadimento.

Con una recente ordinanza³ la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha "chiesto" al Primo Presidente della Corte di valutare la rimessione alle Sezioni Unite della questione di diritto relativa alla individuazione del *dies a quo* per la riassunzione o prosecuzione del processo interrotto per fallimento di una delle parti intervenuto in corso di causa.

È noto che ai sensi dell'art. 43, comma 3, L. fall., «l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo»⁴. V'è dunque, un caso di interruzione automatica del giudizio in corso, e, come di consueto per casi simili, si pone il problema del *dies a quo* per la riassunzione o prosecuzione, non potendosi anche qui applicare secondo il suo tenore letterale l'art. 305 c.p.c. che, altrimenti, rischierebbe di condurre a estinzione "misteriosa" del processo in violazione dell'art. 24 Cost. Problema talmente pacifico e per tante altre occasioni già investigato dal Giudice delle leggi, che, quando espressamente rimesso alla Sua attenzione, è stato risolto con provvedimento di inammissibilità per non potersi ormai la norma del codice di procedura civile applicarsi alla lettera nelle ipotesi di interruzione automatica⁵.

¹ Sistema, quello di cui al testo e relativo al primo codice "unitario", che a sua volta trovava analoghi precedenti nel Titolo XVI del Libro III (artt. 436 a 443) delle leggi della procedura ne' giudizi civili del Codice per lo Regno delle due Sicilie del 1819, nel Titolo XVIII, Libro secondo, del codice di procedura civile per gli Stati sardi "dato a Stupinigi il 16 luglio 1854 (artt. 454 a 461). Tutti come già il codice di Napoleone del 1806 (Libro II, Titolo XVII, artt. da 342 a 351).

² V. *infra*, § 2.

³ Cass. (ord.) 12 ottobre 2020, n. 21961, in *Foro it., Rep.*, 2020, voce *Fallimento*, n. 260.

⁴ Resta invece fermo che la chiusura del fallimento non produce effetti interruttivi automatici sui processi in cui sia parte il curatore, perché la perdita della capacità processuale che ne consegue non si sottrae alla regola, dettata a tal fine dall'art. 300 c.p.c., della necessità della dichiarazione in giudizio da parte del procuratore dell'evento interruttivo: Cass., 27 ottobre 2016, n. 21742, in *Foro it., Rep.*, 2016, voce *Procedimento civile*, n. 324.

⁵ Corte cost. 21 gennaio 2010, n. 17, in *Foro it.*, 2010, I, 1122, con nota di richiami di FABIANI.



Pacifico tale principio, la Prima Sezione civile della S. Corte rileva, però, nella specie, gravi oscillazioni giurisprudenziali in ordine al criterio sussidiario per il quale il termine trimestrale decorre ormai, qui come altrove, dalla data di “legale conoscenza” dell’evento.

Ed infatti, nota la Corte, «Rileva, in questo come negli altri casi di interruzione di diritto, “l’esigenza che la verifica della (possibilità della) conoscenza del decorso termine per la riassunzione sia ancorata a criteri quanto più possibile sicuri ed oggettivi, così da neutralizzare, per quanto possibile, l’elemento di criticità operativa derivante dall’aver il giudice delle leggi disancorato il termine per la riassunzione dal verificarsi dell’interruzione, così rendendolo mobile e variabile” (così Cass. 30 gennaio 2019, n. 2658⁶, in motivazione). Con particolare riguardo al caso in cui la riassunzione debba essere operata dal curatore fallimentare, è stato precisato che ai fini del decorso del termine per la riassunzione non è sufficiente la sola conoscenza da parte del curatore fallimentare dell’evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare: conoscenza che deve per l’appunto essere legale, nei termini sopra precisati (Cass. 28 dicembre 2016, n. 27165⁷; Cass. 13 marzo 2013, n. 6331⁸; Cass. 7 marzo 2013, n. 5650⁹; nel senso che la conoscenza legale del giudizio di impugnazione di un lodo, da parte della curatela, possa desumersi dalla domanda di ammissione al passivo del credito basato sulla statuizione del lodo stesso, in fattispecie in cui la predetta domanda faceva puntuale riferimento a giudizio incardinato presso il giudice dell’impugnazione, Cass. 18 aprile 2018, n. 9578¹⁰)».

Si tratta, prosegue la Corte, «di una conclusione imposta dal rilievo per cui il curatore fallimentare, che è soggetto rimasto estraneo al giudizio interrotto, ben può ignorare l’esistenza di questo. Allo stesso esito la giurisprudenza di legittimità è pervenuta prendendo in considerazione la fattispecie della riassunzione operata dalla controparte del fallito. Questa S.C. ha difatti asserito, in più occasioni, che il termine per la detta riassunzione decorre dall’acquisizione di una conoscenza legale che deve avere ad oggetto tanto l’evento interruttivo, quanto il procedimento in cui tale evento ha operato (al di là delle diverse formule adottate, risultano massimate in tal senso: Cass. 15 marzo 2018, n. 6398; Cass. 30 novembre 2018, n. 31010; Cass. 26 giugno 2020, n. 12890; la massima ufficiale di Cass. 30 gennaio 2019, n. 2658 replica il principio di diritto nell’occasione enunciato dalla Corte nell’interesse della legge *ex art. 363 c.p.c., comma 3*: tale principio non fa menzione della regola per cui la conoscenza legale debba estendersi all’individuazione del processo colpito dall’interruzione, che è però richiamata nel corpo della motivazione). L’esigenza della conoscenza legale del giudizio in cui è occorsa l’interruzione è stata spiegata per ragioni di “simmetria” rispetto all’orientamento formatosi con riguardo al corso del termine per la riassunzione nei riguardi del curatore fallimentare (così la testè citata Cass. 30 gennaio 2019, n. 2658)».

Ma v’è di più: la Corte registra sul punto «la dissonanza prodotta da Cass. 29 agosto 2018, n. 21325, non massimata, secondo cui la parte estranea all’evento interruttivo non ha la necessità di conoscere il processo del quale è parte, a differenza del curatore fallimentare che, se non può ignorare il dato dell’apertura della procedura concorsuale, può non essere al corrente dell’esistenza del singolo processo relativo al rapporto di diritto patrimoniale del fallito compreso nel fallimento.

Il contrasto è stato preso in considerazione da Cass. 26 giugno 2020, n. 12890 cit., la quale, in motivazione, ha ribadito la necessità di una conoscenza legale estesa al giudizio interrotto proprio in considerazione della inaccettabilità del “trattamento asimmetrico” che altrimenti sarebbe riservato al curatore fallimentare: è stato cioè sottolineato non sussistere ragioni che giustificino nei confronti della parte non fallita minori cautele rispetto a quelle accordate alla curatela (che va resa edotta del procedimento interrotto)». E che, inoltre, la giurisprudenza ha precisato che, «in tema di interruzione legale del giudizio dovuta al fallimento di una delle parti, la conoscenza legale deve investire non già la parte personalmente, ma il suo difensore, quale soggetto in grado di apprezzare gli effetti

⁶ Cass., 30 gennaio 2019, n. 2658, in *Foro it., Rep.*, 2019, voce Procedimento civile, n. 319.

⁷ Cass., 28 dicembre 2016, n. 27165, in *Foro it., Rep.*, 2016, voce Fallimento, n. 332.

⁸ Cass., 13 marzo 2013, n. 6331, in *Foro it., Rep.*, 2013, voce Fallimento, n. 310.

⁹ Cass., 7 marzo 2013, n. 5650, in *Foro it., Rep.*, 2014, voce Fallimento, n. 271.

¹⁰ Cass., 18 aprile 2018, n. 9578, in *Riv. dir. proc. civ.*, 2019, p. 892, con nota di VINCRE, *Tutele e simmetrie nella riassunzione del giudizio interrotto ex art. 43, 3° comma, l. fall.*



giuridici dell'evento medesimo e di comprendere se e quando sia necessario attivarsi per riassumerlo tempestivamente (Cass. 15 marzo 2018, n. 6398¹¹, Cass. 30 gennaio 2019, n. 2658¹² e Cass. 26 giugno 2020, n. 12890¹³; Cass. 30 novembre 2018, n. 31010¹⁴, nel prendere in considerazione la comunicazione effettuata dal curatore ai sensi della L. Fall., art. 92, la considera strumento idoneo a far decorrere il termine di cui all'art. 305 c.p.c., ma a condizione che essa, oltre a recare esplicito riferimento alla lite pendente ed interrotta, e ad essere corredata da copia autentica della sentenza di fallimento, sia appunto indirizzata al difensore della parte processuale).

Non si richiede, invece, che la conoscenza legale sia procurata dal difensore della parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, ben potendo provenire da soggetti diversi, come il curatore fallimentare (per tutte Cass. 30 gennaio 2019, n. 2658¹⁵; si è del resto appena fatto menzione del rilievo che può assumere, ai fini del decorso del termine dell'art. 305 c.p.c., l'avviso di cui alla L. Fall., art. 92)».

Posto, poi, che la conoscenza legale deve avere ad oggetto lo specifico processo in cui l'interruzione ha spiegato incidenza, si è ritenuto che ove la parte interessata alla prosecuzione sia assistita in tale processo da un difensore diverso da quello cui è stata data comunicazione dell'evento, ai fini del decorso del termine per la riassunzione rilevi «il momento in cui il secondo difensore acquisisce legale cognizione dell'evento interruttivo: infatti, è spiegato, il singolo difensore non è tenuto a conoscere tutti i procedimenti che interessano la parte da lui rappresentata (Cass. 15 marzo 2018, n. 6398¹⁶; sul punto anche le più volte richiamate Cass. 30 novembre 2018, n. 31010¹⁷ e Cass. 26 giugno 2020, n. 12890¹⁸). Il principio si dimostra coerente con quanto già affermato da questa stessa Corte di legittimità con riferimento ad altra ipotesi di interruzione automatica del processo: così, secondo Cass. 1° giugno 2017, n. 13900¹⁹, la conoscenza dell'evento interruttivo determinata dalla morte del procuratore intervenuta in altro processo, è idonea a far decorrere il termine per la riassunzione anche in relazione a distinti giudizi, pendenti tra le medesime parti, in cui la parte era patrocinata dallo stesso difensore colpito dal suddetto evento».

Tuttavia, prosegue la Corte, si rileva anche una affermazione più restrittiva assunta, al riguardo, da una diversa pronuncia, secondo cui, «in caso di interruzione automatica del processo L. Fall., ex art. 43, comma 3, la conoscenza del fallimento di una parte che il procuratore di altra parte, non colpita dall'evento interruttivo, abbia acquisito in un determinato giudizio non è idonea a far decorrere il termine per la riassunzione di altra causa, neanche ove le parti siano assistite, in entrambi i processi, dagli stessi procuratori: viene affermato che diversamente si attribuirebbe all'avvocato una sorta di “rappresentanza generale” della parte che gli ha affidato uno o più mandati *ad litem*, rappresentanza contraddistinta da un'ampiezza non direttamente correlata con l'oggetto dei singoli giudizi per i

¹¹ Cass. 15 marzo 2018, n. 6398, in *Riv. dir. proc. civ.*, 2019, p. 892, con la citata nota di VINCRE

¹² Cass. 30 gennaio 2019, n. 2658, in *Fallimento*, 2019, p. 1036, con nota sostanzialmente adesiva di TRISORIO LIUZZI, *Il termine per la riassunzione del processo interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento*. in *Riv. dir. proc. civ.*, 2019, p. 894, con la nota di VINCRE.

¹³ Cass. 26 giugno 2020, n. 12890, inedita.

¹⁴ Cass. 30 novembre 2018, n. 31010, in *Foro it., Rep.*, 2018, voce *Procedimento civile*, n. 280, per la quale “Nel giudizio civile, la dichiarazione di fallimento della parte costituita determina l'automatica interruzione del processo, ex art. 43 l. fall. Senza che sia necessaria la dichiarazione dell'evento, e il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale della sentenza dichiarativa di fallimento, la quale deve essere acquisita (per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento interruttivo, munita di fede privilegiata o corredata da altro atto avente tale fede) nell'ambito dello specifico giudizio sul quale l'evento medesimo è destinato ad operare; pertanto, la comunicazione effettuata dal curatore ai sensi dell'art. 92 l. fall., costituisce strumento idoneo, ai fini della decorrenza del predetto termine, solo a condizione che sia indirizzata al difensore della parte processuale, contenga esplicito riferimento alla lite pendente ed interrotta e sia corredata da copia autentica della sentenza di fallimento (nella specie, la suprema corte ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'estinzione del processo interrotto per tardività della riassunzione, sul rilievo che la comunicazione del curatore, non avendo i predetti requisiti, integrasse una mera dichiarazione di scienza privata, non idonea a far decorrere il relativo termine). .

¹⁵ Cass. 30 gennaio 2019, n. 2658, cit.

¹⁶ Cass. 15 marzo 2018, n. 6398, cit.

¹⁷ Cass. 30 novembre 2018, n. 31010, cit.

¹⁸ Cass. 26 giugno 2020, n. 12890, cit.

¹⁹ Cass. 1° giugno 2017, n. 13900, in *Foro it., Rep.*, 2017, voce *Procedimento civile*, n. 258.



quali il professionista sia stato officiato e, dunque, potenzialmente esulante dai confini dei mandati defensionali che il cliente aveva inteso conferire all'avvocato (così Cass. 16 dicembre 2019, n. 33157²⁰).

La possibilità di attribuire importanza a una conoscenza non legale, ma effettiva, dell'evento interruttivo è stata peraltro di recente esplicitamente affermata da altra pronuncia: «Cass. 14 giugno 2019, n. 15996²¹ ha in particolare enunciato il principio per cui in caso di interruzione del processo determinata, ipso iure, dall'apertura del fallimento ai sensi della L. Fall., art. 43, comma 3, il termine per la riassunzione del giudizio a carico della parte non colpita dall'evento interruttivo, la quale abbia preso parte al procedimento fallimentare presentando domanda di ammissione allo stato passivo, non decorre dalla legale conoscenza che questa abbia avuto della pendenza del procedimento concorsuale, ma dal momento in cui ne abbia avuto cognizione effettiva: sicché, in assenza di ulteriori elementi, rileverebbe il momento in cui sia stata depositata o inviata la domanda di ammissione allo stato passivo. Nella motivazione della sentenza è valorizzata la circostanza per cui chiedendo di insinuarsi al passivo la controparte del fallito nel giudizio incardinato prima dell'apertura del fallimento propone nei confronti della massa una domanda giudiziale: per effetto di tale domanda -è detto- il nominato soggetto non può più considerarsi estraneo al procedimento concorsuale e conseguentemente, *“in quanto asserito creditore, non può più invocare a propria tutela nel procedimento extraconcorsuale pendente (già incardinato nei confronti del fallito) l'esigenza della conoscenza legale del procedimento fallimentare con atto di fede privilegiata, in quanto esigenza superata dalla partecipazione al procedimento concorsuale stesso”*». E, la Corte ritiene che tale assunto rimarchi «una discontinuità con l'orientamento seguito da Cass. 15 marzo 2018, n. 6398²² e dalle pronunce successive. A prescindere dal fatto che, secondo una decisione di questa Corte, la proposizione di una domanda giudiziale nei confronti della curatela implicherebbe una conoscenza dell'evento interruttivo che, per non essere legale, risulterebbe comunque inidonea a far decorrere il termine di cui all'art. 305 c.p.c. (così Cass. 9 aprile 2018, n. 8640²³, in motivazione), è a dirsi che la soluzione proposta da Cass. 14 giugno 2019, n. 15996²⁴. finisce per trascurare il principio, desumibile dalla giurisprudenza richiamata in precedenza, per cui ai fini della riassunzione dovrebbe rilevare la conoscenza (legale) procurata al difensore della parte del giudizio interrotto, e non alla parte stessa: tale regola sembra difatti escludere che, ove la domanda di insinuazione sia sottoscritta da un difensore diverso da quello costituitosi nel giudizio interrotto, essa possa di per sé riflettere quella conoscenza legale che la legge pretende. Per un verso, infatti, la conoscenza del fallimento in capo alla parte è ritenuta irrilevante in quanto quest'ultima -come si è visto- non è normalmente in condizione di valutare gli effetti dell'interruzione, quando debba riassumere il giudizio e quali siano le conseguenze della mancata o intempestiva riassunzione; per altro verso, il difensore che domanda l'ammissione al passivo potrebbe ignorare l'esistenza del giudizio interrotto, in cui non ha prestato il proprio ufficio, onde, nella prospettiva indicata, nemmeno la consapevolezza acquisita da tale soggetto quanto all'apertura del fallimento dovrebbe rilevare ai fini del decorso del termine *ex art. 305 c.p.c.* Tutto ciò sta a significare che, se ci si allinea alle decisioni che hanno preceduto Cass. 14 giugno 2019, n. 15986²⁵, la proposizione della domanda di ammissione al passivo non può considerarsi sempre e comunque espressiva di una conoscenza utile ai fini del decorso del termine per riassumere».

Finalmente, la Corte dà conto di un indirizzo interpretativo che «esclude, in sintesi, possa esservi un onere di riassunzione in assenza della dichiarazione, da parte del giudice, dell'interruzione del giudizio per l'intervenuto fallimento della parte. È stato affermato, in particolare, che la L. Fall., art. 43, comma 3, va interpretato nel senso che, intervenuto il fallimento, l'interruzione è sottratta all'ordinario regime dettato in materia dall'art. 300 c.p.c., nel senso, cioè, che è automatica e deve essere dichiarata dal giudice non appena sia venuto a conoscenza dell'evento, ma non anche nel senso che la parte non fallita sia tenuta alla riassunzione del processo nei confronti del curatore indipendentemente dal fatto che l'interruzione sia stata, o meno, dichiarata (Cass. 1° marzo 2017, n. 5288²⁶; Cass. 27

²⁰ Cass. 16 dicembre 2019, n. 33157, in *Foro it., Rep.*, 2019, voce *Procedimento civile*, n. 301.

²¹ Cass. 14 giugno 2019, n. 15996, in *Foro it., Rep.*, 2019, voce *Fallimento*, n. 243.

²² Cass. 15 marzo 2018, n. 6398, cit.

²³ Cass. 9 aprile 2018, n. 8640, in *Foro it., Rep.*, 2018, voce *Fallimento*, n. 256.

²⁴ Cass. 14 giugno 2019, n. 15996, cit.

²⁵ Cass. 14 giugno 2019, n. 15986, inedita.

²⁶ Cass. 1° marzo 2017, n. 5288, in *Foro it., Rep.*, 2017, voce *Fallimento*, n. 314.



febbraio 2018, n. 4519²⁷; Cass. 9 aprile 2018, n. 8640²⁸; Cass. 11 aprile 2018, n. 9016²⁹). Si tratta di una tesi che, in una chiara ottica di semplificazione, anticipa, di fatto, e come rilevato dalla Prima Sezione civile, quanto è stato previsto, sul punto, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. n. 14 del 2019): questo, all'art. 143, comma 3, dopo aver disposto che l'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo, stabilisce, appunto, che il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice». Tuttavia, prosegue la Corte, «che in base al diritto vigente, nel caso di dichiarazione di fallimento di una parte processuale, sia necessaria la declaratoria di interruzione ai fini della decorrenza del termine per riassumere è stato tuttavia contestato dalla giurisprudenza successiva: si è rilevato, infatti, che la previsione di tale ulteriore adempimento vanificherebbe, nella sostanza, la previsione di automaticità prevista dalla L. Fall., art. 43 (in tali termini Cass. 30 novembre 2018, n. 31010 cit.). In conclusione, la materia che interessa si presenta costellata da posizioni non coerenti che concorrono a rendere priva di uniformità la giurisprudenza espressa dalla Corte».

Sicché «il contrasto più significativo è quello da ultimo menzionato: dalla sua risoluzione dipende, per così dire, la complessiva consistenza dei problemi che si agitano quando si dibatte della riassunzione del procedimento interrotto per il fallimento di una delle parti. È evidente, infatti, che le plurime questioni legate alla conoscenza legale dell'evento interruttivo e del giudizio in cui esso è operante tendano inevitabilmente a perdere di spessore nella prospettiva segnata dall'orientamento inaugurato dalla cit. Cass. 1 marzo 2017, n. 5288, secondo cui ciò che conta è, unicamente, la dichiarazione di interruzione del procedimento da parte del giudice. Si è visto, poi, che non tutte le nominate questioni affrontate dalla giurisprudenza che è diversamente posizionata (attestata, cioè, sulla tesi per cui quel che conta è la conoscenza legale dell'evento interruttivo e del giudizio che su questo incide) hanno raggiunto un soddisfacente grado di definizione. I profili su cui si sono registrati dissensi sono stati ricordati: è il caso di richiamarli. E così, all'enunciato secondo cui, ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione, occorre prendere in considerazione la conoscenza del procedimento in capo alla parte non fallita si contrappone l'assunto per il quale tale conoscenza non sarebbe richiesta. Non può poi ritenersi pacifico il principio per il quale, ai fini della conoscenza legale dell'evento interruttivo, rileverebbe la condizione data dall'identità del difensore che assiste la parte sia nel giudizio interrotto, sia in altro giudizio, in cui si acquisisca conoscenza legale del fallimento. Infine, l'affermazione per cui il termine per la riassunzione in capo alla parte non fallita decorrerebbe comunque dal momento in cui sia stata depositata o trasmessa la domanda di ammissione allo stato passivo non pare legarsi con gli arresti di questa Corte che esigono la conoscenza dell'evento interruttivo in capo al difensore che assista la parte stessa nel giudizio interrotto (situazione, questa, che evidentemente non si configura ove la parte, nel procedimento di ammissione al passivo, sia patrocinata da un altro avvocato)».

Per tutto ciò la Corte, nell'occasione, ha ritenuto opportuna la rimessione della causa al Primo presidente: «affinchè lo stesso valuti se la dibattuta questione circa l'individuazione del momento da cui debba aver corso, per la parte che non sia fallita, il termine per la riassunzione del giudizio nel caso di interruzione L. fall., ex art 43, comma 3, vada devoluta alle Sezioni Unite. Pare infatti auspicabile l'assunzione di prese di posizione univoche, da parte dell'articolazione più autorevole della Corte, su di un tema la cui dimensione pratica si coglie agevolmente; infatti, la coesistenza di plurimi indirizzi interpretativi che postulano, o comportano, diverse decorrenze del termine per riassumere implica, inevitabilmente, il rischio che, in presenza della medesima situazione processuale, la riattivazione del giudizio venga in alcuni casi reputata tempestiva e in altri casi tardiva; così che, in definitiva, alla parte interessata sia precluso di formulare una prognosi affidabile circa le conseguenze della propria condotta processuale». Da qui la decisione della citata ordinanza di rimessione al Primo Presidente.

2. Le prime pronunce della Corte costituzionale sul *dies a quo* per la riassunzione dei processi interrotti “automaticamente”

²⁷ Cass. 27 febbraio 2018, n. 4519, inedita.

²⁸ Cass. 9 aprile 2018, n. 8640, cit.

²⁹ Cass. 11 aprile 2018, n. 9016, inedita.



Il citato provvedimento della Prima Sezione civile della Suprema Corte propone un tema che, per altri versi ho già avuto occasione di studiare³⁰. L'art. 305 c.p.c., come modificato dalla legge 14 luglio 1950, n. 581, detta lo scarno e perentorio precetto per il quale, a pena di estinzione, «il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dall'interruzione»³¹.

La norma non propone distinzione alcuna, dunque, tra le ipotesi previste dall'ordinamento, di cd. interruzione automatica ed immediatamente connessa al verificarsi dell'evento interruttivo e quelle (cui meglio e pacificamente tale norma può applicarsi), di interruzioni del processo “mediate” da un atto di parte.

Per i primi casi emblematico è quello -di cui all'art. 301, comma 1, c.p.c.- dell'interruzione per morte dell'avvocato che assisteva la parte costituita in giudizio. Dove all'evento consegue immediata interruzione del processo, pur se ancora ignorato dalle parti o dal giudice.

Del pari, il mancato rispetto del termine per la riassunzione del processo “automaticamente” interrotto per sopravvenuto fallimento di una delle parti – art. 43 l. fall.- implica inidoneità *ab origine* dell'atto di riassunzione a produrre gli effetti suoi propri, in relazione all'intervenuta decadenza; e non consente l'applicazione della sanatoria contemplata dall'art. 156 c.p.c.³². Né è rimessa in termini la parte che eventualmente ottenga dal giudice, per errore, un nuovo termine per la riassunzione, con istanza presentata dopo l'inutile decorso del termine originario³³.

³⁰ CALIFANO, *L'interruzione del processo civile*, Napoli, 2004, pp. 294 ss.

³¹ Prosecuzione o riassunzione del processo interrotto, atti generalmente riconosciuti come di “impulso processuale”, avvengono, secondo i casi, in forma di ricorso ovvero di comparso. E, per i casi di giudizio con cumulo (facoltativo) semplice, sono riconosciuti come capaci di “riattivare” soltanto la causa alla quale direttamente si riferiscono, con eventuale estinzione di quella, originariamente cumulata, ma non più specificamente “stimolata” dalla parte interessata. Ancor di recente, però, si è proposta acuta osservazione circa la possibilità di isolare le ipotesi di riassunzione che debba avvenire con atto in forma di ricorso, per riconnettere a quest'ultimo la “capacità”, salva espressa esclusione, di riattivare l'intero processo cumulato, pur nell'inerzia delle altre parti in relazione alle rispettive cause: G. DELLA PIETRA, «Tutti per uno, uno per tutti»: moschettieri (ma non sempre) nella riassunzione delle cause litisconsortili con vincolo di scindibilità, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, pp. 1201 ss. E cfr. Già SOTGIU, *Riassunzione del processo interrotto, cumulo soggettivo ed estinzione*, in *Giur. it.*, 2005, pp. 110 ss. Ma v. in tali studi i riferimenti dottrinali e giurisprudenziali di segno opposto. E, di recente, Cass. 20 aprile 2017, n. 9960, in *Foro it., Rep.*, 2017, voce *Procedimento civile*, n. 260. V., invece, Cass. 26 maggio 2014, n. 11686, in *Foro it., Rep.*, 2014, voce cit., n. 263, per la quale in caso di interruzione del processo in cui siano state riunite più cause, l'atto di riassunzione posto in essere da una sola delle parti ha l'effetto di impedire l'estinzione del giudizio anche con riguardo alle altre, qualora le stesse -destinatario della notificazione dell'atto di riassunzione- si siano costituite in giudizio ed abbiano riproposto tutte le domande, principali e riconvenzionali, già appartenenti alle cause riunite, senza che sia necessario che ciascuna di esse proceda formalmente ad una autonoma riassunzione. Resta comunque fermo, a mio giudizio, e senza contraddizione con quanto precede, che «in caso di trattazione unitaria o di riunione di più procedimenti relativi a cause connesse o scindibili, che comporta di regola un litisconsorzio facoltativo tra le parti dei singoli procedimenti confluiti in un unico processo, l'evento interruttivo relativo ad una delle di u a o più delle cause connesse, opera di regola solo in riferimento al procedimento (o ai procedimenti) di cui è parte il soggetto colpito dall'evento: in tal caso non è necessaria o automatica la contestuale separazione del processo interrotto dagli altri riuniti o trattati unitariamente, salvo sempre il potere attribuito al giudice dall'art. 103, comma 2, c.p.c., per cui difettando una tempestiva riassunzione ovvero se questa o la ripresa del procedimento interrotto siano avvenute nei termini dell'art. 305 c.p.c., ma vi sia stata, nelle more della quiescenza da interruzione, attività istruttoria rilevante per la causa interrotta, il giudice potrà, esercitando tale potere, disporre la separazione dagli altri procedimenti di quello colpito da evento interruttivo per il quale -se necessario- potranno eventualmente rinnovarsi tutti gli atti istruttori assunti senza la partecipazione della parte colpita dalla perdita di capacità processuale»: Trib. Firenze, 21 giugno 2016, in www.lanuovaproceduracivile.com, 2016 e in *Foro it., Rep.*, 2016, voce *Procedimento civile*, n. 333. D'altra parte si è anche affermato che “nel caso di cumulo di cause scindibili, laddove il giudice -a fronte di un evento che concerna uno solo dei soggetti coinvolti nelle diverse vertenze- non separi le cause ma interrompa l'intero processo, la riassunzione effettuata mediante deposito del relativo ricorso in cancelleria nel termine previsto dall'art. 305 c.p.c., deve ritenersi tempestiva rispetto a tutte le parti, sicchè, ove ricorso e decreto di fissazione dell'udienza di riassunzione non siano stati notificati ad alcune di esse, non può essere dichiarata, rispetto a costoro, l'estinzione parziale del processo, dovendosi, invece, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., ordinare la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio”: Cass. 18 settembre 2015, n. 18318, in *Foro it., Rep.*, 2015, voce cit., n. 357.

³² Cass. Sez. un., 22 settembre 1997, n. 9342, in *Arch. civ.*, 1998, 48. Tuttavia, la nullità derivante da ciò che ricorso e decreto siano stati comunicati (e non notificati) alle parti costituite è sanata se queste non la eccepiscono nella prima difesa successiva: Cass. 12 gennaio 1972, n. 72, in *Foro it.*, 1972, I, 3561, ed in *Giust. civ.*, 1972, I, 452.

³³ Orientamento costante: Cass. 8 febbraio 2000, n. 1364, in *Foro it.*, 2001, I, 274, con nota di CAPONI, per la quale: interrotto il processo per morte del procuratore costituito, lo stesso si estingue ove la parte, omessa la notifica del ricorso in riassunzione nel termine fissato dal giudice, ne ottenga la proroga oltre i sei mesi (oggi tre) dalla dichiarazione in udienza dell'interruzione. E v. già Cass. 10 giugno 1999, n. 5736, *ivi*, 2000, I, 380 e Cass. 1° settembre 1997, n. 8314, *ivi*, 1998, I, 2535, con nota sempre di CAPONI.



Secondo la previsione dell'art. 305, il *dies a quo* del termine per la riassunzione decorre, dunque, dal giorno dell'interruzione. E la previsione è assai grave quando riferita ai casi di interruzione automatica del giudizio, ossia immediatamente connessa all'evento interruttivo, ed indipendente dalla conoscenza che dell'evento le parti abbiano o meno avuto³⁴.

V'era dunque da aspettarsi (e, nella specie, meraviglia soltanto il ritardo, peraltro coerente con la ancora all'epoca incompiuta esegesi dell'art. 24 Cost.³⁵) che la norma fosse sottoposta a numerosi e diversamente definiti esami di legittimità costituzionale, fino alle ripetute pronunce della Corte che, sul finire degli anni '60 ed ai primi anni '70, ne hanno dichiarata l'illegittimità nella parte in cui, in spregio del principio del diritto alla difesa, non garantiva che il termine per la riassunzione decorresse dal momento di formale conoscenza dell'(evento interruttivo e, quindi, dell')interruzione.

A giusta ragione, in conseguenza dell'intervento della Corte costituzionale (Corte cost., n. 139 del 1967³⁶), ed all'esito del dibattito innescato dalla constatazione del silenzio della sentenza in ordine al (nuovo) *dies a quo* del termine per la ripresa del giudizio³⁷, si stabilì che il termine per la riassunzione del processo interrotto di diritto³⁸, e senza la necessità di una formale dichiarazione giudiziale, per morte o impedimento del procuratore costituito, decorresse da quando la parte rimasta senza procuratore ha avuto effettiva conoscenza legale dell'evento³⁹.

³⁴ Così COMOGLIO, *La garanzia costituzionale dell'azione ed il processo civile*, Padova, 1970, p. 230: «è coerente con il dettato costituzionale l'automaticità dell'interruzione al momento dell'evento interruttivo, nei casi previsti dall'art. 301 1° comma, essendo necessario sottrarre la parte privata del *ius postulandi* dalla morte o dalla incapacità del suo procuratore, al rischio che la controparte possa svolgere attività processuali in suo pregiudizio. Tuttavia, la stessa automaticità dell'evento interruttivo, che per un verso ridonda a vantaggio del soggetto interessato, finisce per altro verso di nuocergli, consentendo il maturarsi di preclusioni in suo danno, poiché il decorso del termine perentorio di riassunzione o prosecuzione del processo interrotto non tiene minimamente conto dell'eventualità che egli non sia venuto a conoscenza dell'evento interruttivo».

³⁵ Cfr. FINOCCHIARO, *Problemi vecchi e nuovi in tema di interruzione del processo: il diritto alla difesa e la riassunzione del processo*, in *Giust. civ.*, 1967, IV, spec. p. 75 ss., che pone in luce come, nel poi dichiarare non conforme ai principii costituzionali il disposto dell'art. 305 c.p.c., in parte qua, il Giudice delle leggi abbia proposto un concetto nuovo e più ampio del diritto alla difesa costituzionalmente garantito e connesso ad esigenze di effettività del contraddittorio.

³⁶ Corte cost., 15 dicembre 1967, n. 139, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 305 c.p.c. per la parte in cui fa decorrere dalla data dell'interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione o la sua riassunzione anche nei casi di morte o d'impedimento del procuratore costituito, regolati dal precedente art. 301 (v. in *Foro it.*, 1968, I, 10; in *Giur. cost.*, 1967, p. 1653, con nota sostanzialmente adesiva di ANDRIOLI, *Riassunzione del processo civile a tempo indeterminato*; in *Foro amm.*, 1968, II, p. 185, con nota di APICELLA, *Osservazioni sulla nuova disciplina dell'interruzione del processo per eventi riferibili al procuratore*; in *Riv. dir. proc.*, 1968, p. 603, con nota di DENTI, *L'interruzione "misteriosa" e l'estinzione impossibile*, per il quale, non più applicabile l'art. 305 c.p.c., «nel caso di interruzione per eventi previsti dall'art. 301 ... fermo il verificarsi dell'interruzione, il processo può essere proseguito o riassunto in qualsiasi momento»; in *Giur. it.*, 1968, I, 1, 279 e 750, con nota di PUNZI, *L'interruzione e l'estinzione del processo civile e l'art. 24 della Costituzione*, che, condivisa la pronuncia del Giudice delle leggi, critica la massima come pubblicata, nella parte in cui pretende -senza che lo abbia detto la Corte- che il *dies a quo* per la riassunzione decorra «dal momento della conoscenza degli eventi interruttivi previsti dall'art. 301 codice di proc. civ.»; in *Giust. civ.*, 1968, III, p. 10; e v. anche le considerazioni di segno adesivo di TROCKER, *Riassunzione del processo e diritto di azione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1968, p. 1176 ss. Per la rimessione alla Corte cost. v.: Trib. Milano, 14 marzo 1967, in *Giur. cost.*, 1967, 1450; Trib. Ravenna, 31 ottobre 1967, in *Giur. cost.*, 1968, 86; App. Bologna, 28 novembre 1966, in *Foro it.*, 1967, I, 1357; Trib. Roma, 10 novembre 1966, *ivi*, 1966, I, 1969, ed in *Giur. cost.*, 1967, 456; Cass. ord., 16 febbraio 1966, *ivi*, 1966, I, 1969, ed in *Giur. it.*, 1967, I, 1, 575, con nota adesiva di COLESANTI, *L'estinzione "misteriosa" del processo e il diritto alla difesa*; Trib. Catania, 18 gennaio 1966, in *Foro it.*, 1966, I, 775, in *Giust. civ.*, 1966, III, p. 194, ed in *Riv. dir. proc.*, 1967, p. 184 ss., con nota di DENTI, *Interruzione del processo e diritto alla difesa*, che peraltro dubitava della fondatezza della proposta questione di illegittimità costituzionale. V. il compiuto ed unitario esame delle citate ordinanze di rimessione in relazione alla conseguente sentenza della Corte costituzionale, in ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, I, Napoli, 1979, pp. 970 ss.

³⁷ Le diverse proposte che emersero in dottrina subito dopo la pronuncia della Corte costituzionale sono ben riassunte ancora da ANDRIOLI, in *Diritto processuale civile*, cit., pp. 972 ss., ove emerge chiara la motivazione dell'esigenza di individuare comunque un *dies a quo* del termine per la riassunzione, altrimenti disattivato, giacchè l'opposto assunto trasformerebbe «uno stato del processo che, come l'interruzione, è tradizionalmente temporaneo e transitorio, in uno stato a tempo indeterminato e indeterminabile...».

³⁸ V. Cass. 2 febbraio 1973, n. 334, in *Foro it.*, 1973, I, 1623, e Cass. 3 giugno 1976, n. 1996, *ivi*, 1976, I, 1457, con nota di ANDRIOLI, che mettono in evidenza, fra le prime, la discrasia, successiva alla sentenza della Corte costituzionale, ormai creatasi fra il momento dell'interruzione ed il *dies a quo* del termine per la riassunzione.

³⁹ Cass., 25 febbraio 2015, n. 3782, in *Foro it.*, *Rep.*, 2015, voce *Procedimento civile*, n. 352; Cass. 7 ottobre 1998, n. 9918, in *Foro it.*, 1999, I, 529, con nota redazionale di CAPONI; Cass. 19 marzo 1996, n. 2340, in *Foro it.*, *Rep.*, 1996, voce *Procedimento civile*, n. 281; Cass. 19 maggio



Quest'ultima si ha se la morte o l'impedimento risulta da comunicazione, notificazione o certificazione eseguita alla parte ormai non più assistita⁴⁰, sebbene provenga dal procuratore costituito per la parte avversa⁴¹. E da dichiarazione della medesima⁴².

Non vale a far decorrere il termine in discorso la conoscenza di fatto che dell'evento la parte menomata abbia *aliunde* acquisito⁴³; né, in particolare, la dichiarazione che sia stata resa in udienza dal procuratore di controparte, che non può presumersi conosciuta, vista l'inapplicabilità dell'art. 176, comma 2, c.p.c., in una situazione in cui è già venuta meno l'integrità del contraddittorio⁴⁴; salvo che dal processo verbale d'udienza emerga la presenza della parte rimasta priva del difensore⁴⁵. E neppure costituisce mezzo di conoscenza legale dell'evento interruttivo per le altre parti il telegramma inviato dalla parte rappresentata all'organo giudiziario per comunicare l'avvenuto decesso del difensore, ancorchè esso venga allegato al fascicolo d'ufficio, risolvendosi tale comunicazione in una mera dichiarazione di scienza proveniente da un soggetto privato ed abbisognando pertanto di essere abbinata alla documentazione ufficiale certificante il decesso⁴⁶.

1988, n. 3483, in *ivi*, 1988, voce cit., n. 148; Cass. 5 settembre 1985, n. 4618, *ivi*, 1985, voce cit., n. 170; Cass. 10 giugno 1982, n. 3512, in *Foro it.*, 1982, I, 2853, con nota di MARIANI; Cass. 29 ottobre 1980, n. 5820, *ivi*, 1981, I, 53; Trib. Napoli, 4 luglio 1979, in *Foro nap.*, 1979, I, 172; Cass. 17 maggio 1976, n. 1746, in *Giust. civ.*, 1976, I, 975; Cass. 20 gennaio 1972, n. 142, in *Foro it., Rep.*, 1972, voce cit., n. 280; Cass. 10 ottobre 1972, n. 2993, in *Giust. civ.*, 1973, I, 280; Cass. 19 giugno 1969, n. 2166, in *Foro it.*, 1969, I, 1424; Cass. 28 marzo 1969, n. 1010, *ivi*, 1969, I, 2112, ed in *Giur. it.*, 1969, I, 1, 1696; Cass. 5 settembre 1968, n. 2865, in *Giust. civ.*, 1969, I, 41; Cass. 5 settembre 1968, n. 2856, *ivi*, 1969, I, 41; Cass. 7 ottobre 1968, n. 3138, in *Foro it.*, 1969, I, 56, con nota parzialmente adesiva di CIACCIO, *Forme di comunicazione dell'evento idoneo a fare decorrere il termine di riassunzione del processo in seguito ad interruzione automatica*; in *Giust. civ.*, 1969, I, p. 654, ed in *Giur. it.*, 1970, I, 1, 420, per la quale, peraltro, in difetto di anteriore acquisizione della conoscenza legale della morte del suo difensore, il termine di sei mesi prende a decorrere, per la parte interessata, dalla data in cui il nuovo procuratore aveva proposto istanza per la fissazione dell'udienza di discussione; Cass. 7 ottobre 1968, n. 3138, *ivi*, 1970, I, III, 420, con nota critica di FINOCCHIARO, *Dall'estinzione impossibile a quella imprevedibile*, che sottolinea come la pronuncia annotata sia in realtà la prima ad utilizzare il concetto di conoscenza legale dell'evento; Cass. 17 giugno 1968, n. 1943, in *Foro it.*, 1968, I, 1402, con nota di FINOCCHIARO, *La riassunzione del processo interrotto ex art. 301 c.p.c. ed il preteso vuoto di legislazione*, ed in *Giust. civ.*, 1968, I, 1383, con nota critica di CIACCIO, *È soggetta a termine di riassunzione l'interruzione automatica del processo?* Per il quale la «operazione di innesto appare alquanto semplicistica e non risponde comunque alla pronuncia costituzionale»; e *ivi*, 1985, con nota critica di FINOCCHIARO. Un primo indirizzo pretendeva che, nella specie, il termine semestrale cominciasse a decorrere dalla data dell'ordinanza di interruzione pronunciata in presenza dell'altra parte: Cass. 29 luglio 1969, n. 2874, in *Foro it.*, 1969, I, 2111. Un ulteriore, di certo non condivisibile, orientamento pretendeva, invece, che, dichiarata la parziale incostituzionalità dell'art. 305 c.p.c.f., più non sussistesse alcun termine per la riassunzione del processo interrotto per morte o impedimento del difensore costituito: Trib. Bologna, 6 marzo 1969, *ivi*, 1969, I, 1353. Prima, invece, della menzionata sentenza della Corte costituzionale, il sistema pretendeva che il termine per la riassunzione del processo decorresse, nella specie, dal momento stesso del verificarsi dell'evento interruttivo, indipendentemente dall'effettiva conoscenza di esso e dalla relativa declaratoria: Cass. 4 febbraio 1967, n. 329, in *Foro it., Rep.*, 1967, voce cit., n. 275; Trib. Teramo, 31 maggio 1961, in *Giur. it.*, 1962, I, 2, 406; App. Roma, 7 giugno 1961, in *Giust. civ.*, 1961, I, p. 1649; App. Potenza, 2 dicembre 1959, in *Corti Bari, Lecce e Potenza*, 1960, p. 80; App. Catania, 16 gennaio 1958, in *Giur. sic.*, 1959, 1004; App. Palermo, 9 gennaio 1957, *ivi*, 1957, p. 561; Trib. Brescia, 12 maggio 1954, in *Corti Brescia e Venezia*, 1955, p. 358. Per Trib. Napoli, 23 maggio 1962, in *Foro nap.*, 1962, I, p. 77, nel caso di interruzione del processo per la radiazione dall'albo professionale del procuratore costituito, il termine per la riassunzione decorreva dal giorno in cui il provvedimento disciplinare diveniva esecutivo, anche se ancora soggetto ad eventuale impugnazione.

⁴⁰ Cass. 19 marzo 1996, n. 2340, in *Foro it., Rep.*, 1996, voce *Procedimento civile*, n. 281; Cass. 17 maggio 1976, n. 1746, in *Giust. civ.*, 1976, I, p. 975; Cass. 14 novembre 1975, n. 3830, in *Foro it.*, 1976, I, 323; Cass., 20 gennaio 1972, n. 142, in *Foro it., Rep.*, 1972, voce cit., n. 280; Cass., 10 ottobre 1972, n. 2993, in *Giust. civ.*, 1973, I, p. 280; Cass., 21 gennaio 1970, n. 129, in *Foro it.*, 1970, I, 406 ed in *Giust. civ.*, 1970, I, 1055, con nota di CIACCIO; Cass., 7 ottobre 1968, n. 3138, in *Foro it.*, 1969, I, 56; App. Milano, 21 ottobre 1980, in *Arch. civ.*, 1980, p. 1068.

⁴¹ Trib. Genova, 20 luglio 1988, in *Foro pad.*, 1989, p. 172.

⁴² Cass. 19 marzo 1996, n. 2340, in *Foro it., Rep.*, 1996, voce *Procedimento civile*, n. 281; Cass. 6 luglio 1989, n. 3227, in *Nuova giur. civ.*, 1990, I, p. 271, con nota di ROTA; Cass., 17 maggio 1976, n. 1746, in *Giust. civ.*, 1976, I, p. 975; Cass., 20 gennaio 1972, n. 142, in *Foro it., Rep.*, 1972, voce cit., n. 280; Cass., 10 ottobre 1972, n. 2993, in *Giust. civ.*, 1973, I, p. 280.

⁴³ Cass. 19 marzo 1996, n. 2340, in *Foro it., Rep.*, 1996, voce *Procedimento civile*, n. 281; App. Milano, 29 settembre 1981, in *Arch. civ.*, 1981, p. 987; Cass., 20 maggio 1975, n. 1991, in *Foro it., Rep.*, 1975, voce cit., n. 257.

⁴⁴ Cass., 6 luglio 1989, n. 3227, in *Nuova giur. civ.*, 1990, I, p. 271, con nota di ROTA; Cass. 9 novembre 1983, n. 6618, in *Foro it.*, 1984, I, 1345, ed in *Giust. civ.*, 1984, I, 1552.

⁴⁵ Cass., 7 ottobre 1998, n. 9918, in *Foro it.*, 1999, I, 529, con nota redazionale di CAPONI; Cass., 21 settembre 1990, n. 9625, in *Foro it., Rep.*, 1990, voce *Procedimento civile*, n. 185; Cass., 19 maggio 1988, n. 3483, cit.; Cass. 9 novembre 1983, n. 6618, *ivi*, 1983, voce cit., n. 247.

⁴⁶ Cass. 26 marzo 2012, n. 4851, in *Giur. it.*, 2013, 1870, con nota critica di SAVINO, *Sulla conoscenza legale dell'evento interruttivo e sul momento dal quale inizia a decorrere il termine per la riassunzione del processo*.



E si è affermato che nemmeno concreta un'ipotesi di conoscenza legale dell'evento, nella specie, la formale dichiarazione di interruzione del processo per morte del procuratore, resa in udienza dal giudice⁴⁷.

Gli stessi principii valgono per il *dies a quo* del termine per la riassunzione che voglia compiere la controparte: anche per questa il termine decorre dalla legale conoscenza dell'evento. Ne consegue che il termine predetto non decorre necessariamente dallo stesso momento per tutte le parti, perché il *dies a quo* varia secondo il momento in cui ognuna abbia avuto la menzionata, legale, conoscenza.

Più di recente, si è pure affermato che, nella specie, il termine per la prosecuzione o la riassunzione del processo interrotto decorre non già dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo, bensì da quello in cui la parte interessata alla riassunzione abbia avuto di tale evento conoscenza, purchè legale, acquisita, cioè, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione, ovvero a seguito di lettura in udienza dell'ordinanza di interruzione; ribadendosi che la avvenuta conoscenza dell'evento «deve essere “legale”, acquisita quindi per il tramite di una dichiarazione della stessa parte rimasta priva di procuratore ovvero di una notificazione, una comunicazione o una certificazione alla stessa eseguita, rappresentativa dell'evento interruttivo ed assistita da fede privilegiata, non essendo sufficiente la conoscenza in via di mero fatto *aliunde* acquisita, ancorchè risultante dagli atti»⁴⁸. E che sebbene la morte dell'unico difensore, mediante il quale la parte è costituita in giudizio, ancorchè avvenuta nelle more della scadenza dei termini per il deposito della memoria di replica, determina l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata, l'irrituale prosecuzione del giudizio può essere dedotta e provata in sede di legittimità⁴⁹. Nullità che, in applicazione della regola dell'art. 161 c.p.c., può essere fatta valere solo quale motivo di impugnazione, e nei limiti di questa, con l'effetto che non è più proponibile se sia decorso il termine “lungo” decorrente dalla pubblicazione della sentenza *ex art. 327*. Comma 1, c.p.c.⁵⁰.

Nella specie, peraltro, l'onere di provare che la conoscenza legale dell'evento interruttivo si sia eventualmente avuta in tempo anteriore a quello sostenuto dalla parte incombe su colui che eccepisce l'avvenuta estinzione del processo *ex art. 307 c.p.c.*⁵¹.

Successivamente è stato dichiarato incostituzionale l'art. 305 c.p.c., per violazione dell'art. 24 Cost., anche nella parte in cui dispone che il termine utile per la riassunzione o prosecuzione del processo interrotto ai sensi dell'art. 299 stesso codice decorre dall'interruzione, anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza⁵², e, in applicazione dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi dell'art. 300, comma 3, decorra dall'interruzione, anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza⁵³.

⁴⁷ Cass. 10 giugno 1982, n. 3521, in *Foro it.*, 1982, I, 2853, con nota di MARIANI.

⁴⁸ Cass. 25 settembre 2018, n. n. 22629, in *Foro it., Rep.*, 2018, voce *Procedimento civile*, n. 284.

⁴⁹ Cass., 8 settembre 2017, n. 21002, in *Foro it.*, 2018, I, 1006.

⁵⁰ Cass. 12 novembre 2018, n. 28846, in *Foro it., Rep.*, 2018, voce *Procedimento civile*, n. 281.

⁵¹ Cass., 29 dicembre 1999, n. 14691, in *Foro it.*, 2001, I, 274, con nota di CAPONI, che mette giustamente in evidenza la discrasia tra detto orientamento e quello in tema di contumacia della parte e art. 327, comma 2 c.p.c., per il quale: è il contumace a dover provare di aver avuto conoscenza solo entro l'anno precedente la data della notificazione della sua impugnazione. Nel senso del testo v. anche: Cass., 19 luglio 1995, n. 7865, in *Foro it., Rep.*, 1995, voce *Procedimento civile*, n. 292; Cass., 21 settembre 1990, n. 9625, *ivi*, 1990, voce cit., n. 196; Cass. 7 novembre 1984, n. 5629, *ivi*, 1984, voce cit., n. 158; Cass., 6 novembre 1982, n. 5840, *ivi*, 1982, voce cit., n. 197; Cass. 10 giugno 1982, n. 3512, in *Foro it.*, 1982, I, 2853. Ma v. anche Corte conti Marche, 27 maggio 2000, n. 3268, in *Foro it., Rep.*, 2001, voce cit., n. 298, per la quale, nella specie, «è onere della parte dedurre -e provare- l'impossibilità di essere venuta a conoscenza, in concreto, del fatto interruttivo, per spostare (in avanti) il decorso del termine di prosecuzione o riassunzione».

⁵² In proposito CAPONI, *La rimessione in termini nel processo civile*, Milano, 1996, p. 486, che giustamente nota come la Corte abbia qui attribuito opportuno rilievo ai fatti impeditivi della conoscenza dell'esistenza del potere di impulso processuale.

⁵³ Corte cost., 6 luglio 1971, n. 159, in *Foro it.*, 1971, I, 2117, in *Cons. Stato*, 1971, II, p. 741, in *Giur. it.*, 1971, I, 1, 1613, ed in *Giust. civ.*, 1971, III, p. 309. V. anche, per la rimessione alla Corte: App. Roma, 27 gennaio 1970, in *Foro it.*, 1970, I, 1831; e già App. Potenza, 23 ottobre 1969, in *Foro nap.*, 1969, I, p. 174; ed App. Catania, 22 dicembre 1966, in *Foro it., Rep.*, 1967, voce *Procedimento civile*, n. 272. Per l'indirizzo precedente l'intervento della Corte costituzionale v., da ultimo: App. Napoli, 24 luglio 1972, in *Dir. e giur.*, 1974, p. 298; App. Roma, 31 maggio 1954, in *Temì romana*, 1954, p. 278.



In conseguenza della menzionata sentenza del giudice delle leggi, si è ad esempio affermato che l'interruzione del processo, per morte del difensore di una delle parti che si verifichi dopo la pubblicazione della sentenza ed in pendenza del termine per l'impugnazione, importa che tale termine resti sospeso a favore delle altre parti, fino a quando le stesse non abbiano avuto conoscenza di detto evento⁵⁴.

Bisogna a questo punto notare che, le sentenze 15 dicembre 1967, n. 139 e 6 luglio 1971, n. 159, della Corte costituzionale, hanno dichiarato l'illegittimità dell'art. 305 c.p.c. con esclusivo riferimento agli artt. 301, 299 e 300, comma 3, c.p.c.; e cioè limitatamente alla parte in cui la norma fa decorrere dalla data dell'interruzione il termine per la riassunzione o per la prosecuzione del processo nel caso della morte, radiazione o sospensione dall'albo del procuratore, nonché della morte e della perdita di capacità della parte, verificatesi prima della costituzione in giudizio e, infine, nel caso in cui questi eventi abbiano colpito la parte costituitasi personalmente. Pertanto è tuttora vigente il precetto risultante dal disposto combinato degli artt. 305 e 300, commi 1 e 2, c.p.c., per il quale l'interruzione del processo segna il momento della decorrenza del termine per la riassunzione del processo nella diversa ipotesi della morte di una delle parti verificatesi dopo la costituzione a mezzo di procuratore⁵⁵.

Si è infatti, affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., sollevata riguardo all'art. 305 c.p.c. che, per il caso di interruzione del processo per morte di una delle parti verificatesi dopo che questa si è costituita in giudizio a mezzo di procuratore, dispone che il termine semestrale per la riassunzione del processo inizia a decorrere dalla data dell'interruzione, coincidente con la dichiarazione del suddetto evento fatta in udienza dal procuratore⁵⁶, anziché dal momento in cui gli eredi della parte defunta abbiano avuto notizia della pendenza del processo interrotto⁵⁷.

Il problema si è peraltro proposto con singolare evidenza, per il caso che l'interruzione sia conseguita al fallimento della parte, intervenuto in corso di giudizio, e formalmente dichiarato in udienza dal procuratore⁵⁸. Anche qui si è ritenuta infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 305 nella parte in cui, anche per la fattispecie in discorso, la norma fa decorrere il termine utile per la riassunzione del processo dall'interruzione per effetto della dichiarazione del procuratore fallito, anziché dall'effettiva conoscenza di tale evento da parte del curatore del fallimento⁵⁹.

In definitiva, nell'ipotesi di morte o perdita della capacità processuale della parte costituita a mezzo di procuratore e dichiarata dal medesimo in udienza, il termine per la riassunzione decorre dalla data di detta dichiarazione⁶⁰ per tutte

⁵⁴ Cass., 10 dicembre 1979, n. 6378, in *Foro it.*, 1979, voce *Procedimento civile*, n. 255.

⁵⁵ ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, I, cit., p. 983; Cass., 23 marzo 2001, n. 4203, in *Foro it.*, 2002, I, 696; ed in *Guida al dir.*, 2001, 23, p. 60, con nota di PISELLI; Cass., 25 luglio 1996, n. 6721, in *Giust. civ.*, 1997, I, o. 1663; Cass., 25 agosto 1994, n. 7507, in *Foro it.*, *Rep.*, 1994, voce *Procedimento civile*, n. 197; App. Napoli, 15 gennaio 1987, in *Arch. civ.*, 1987, p. 875; Cass., 29 ottobre 1975, n. 3647, in *Foro it.*, *Rep.*, 1975, voce cit., n. 255; Cass., 26 ottobre 1962, n. 3067, *ivi*, 1962, voce cit., n. 374; il termine decorre, quindi, dalla data dell'interruzione conseguente alla dichiarazione del procuratore: Cass., 20 ottobre 1962, n. 3055, *ivi*, 1962, voce cit., n. 406, e non dal giorno della morte della parte: App. Firenze, 20 aprile 1966, in *Giur. tosc.*, 1966, p. 705.

⁵⁶ In caso di morte della parte costituita, il termine perentorio per la prosecuzione del processo decorre, per i soggetti destinati a subentrare nel rapporto processuale, dalla data in cui il difensore della parte deceduta ha dichiarato in udienza o notificato alle altre parti l'evento: Cass., 23 marzo 2001, n. 4203, in *Foro it.*, 2002, I, 696.

⁵⁷ Cass., 29 ottobre 1975, n. 3647, in *Giust. civ.*, 1976, I, p. 741, con nota di FINOCCHIARO (la sentenza trova il plauso di ANDRIOLI in *Diritto processuale civile*, I, cit., p. 981); nello stesso senso v. anche Cass., 13 febbraio 1987, n. 1568, in *Foro it.*, *Rep.*, 1987, voce *Procedimento civile*, n. 222; e Corte cost., ord., 24 maggio 2000, n. 151, in *Foro it.*, 2001, I, 819, con nota sostanzialmente critica di CAPONI, *In tema di interruzione del processo civile*. Per Corte cost., ord., 10 aprile 2002, n. 102, *ivi*, 2003, I, p. 56, con nota redazionale di DALFINO, ed in *Giust. civ.*, 2002, I, p. 1449, è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 300 e 305 c.p.c., nella parte in cui prevede l'estinzione del processo in caso di mancata riassunzione nel termine decorrente dal momento della dichiarazione di interruzione, anche nel caso in cui la parte costituita, al venir meno della quale è connessa l'interruzione del processo, sia un ente pubblico.

⁵⁸ V. Trib. Genova, 14 marzo 1991, in *Arch. civ.*, 1991, p. 900; Cass., 27 luglio 1967, n. 1995, in *Foro it.*, *Rep.*, 1968, voce *Procedimento civile*, n. 371.

⁵⁹ Corte cost., 27 marzo 1992, n. 136, in *Foro it.*, 1992, I, 2935, con nota di MONNINI, ed in *Giust. civ.*, 1992, I, p. 1667.

⁶⁰ Cass. 29 gennaio 1964, n. 240, in *Foro it.*, 1964, I, 1190, ed in *Giust. civ.*, 1964, I, p. 520, ed in *Giur. it.*, 1965, I, 1, 266. Si è infatti affermato che l'interruzione del processo per la morte della parte costituita a mezzo di procuratore si verifica dal momento in cui quest'ultimo dichiara in udienza l'evento interruttivo o lo notifica alle altre parti, con la conseguenza che da tale momento decorre il termine semestrale



le parti aventi legittimazione ed interesse per la prosecuzione o riassunzione del processo interrotto, senza distinzione alcuna tra le parti originarie e i successori o i nuovi rappresentanti delle stesse⁶¹.

Finalmente, quando l'interruzione si sia verificata ai sensi dell'art. 300, comma 4, c.p.c., e, dunque, l'evento sia stato certificato dall'ufficiale giudiziario, il termine per la riassunzione decorre dalla data della dichiarazione o certificazione⁶².

3. Fallimento e interruzione

Escluso che ad una interruzione automatica non corrisponda un termine perentorio per la sua riassunzione o prosecuzione, sicchè esso potrebbe pendere *sine die*, ciò che sarebbe in contrasto col principio della ragionevole durata del processo oggi consacrato dall'art. 111 Cost., anche per il caso del fallimento della parte intervenuto in corso di causa si deve dunque individuare il *dies a quo* per la riassunzione del processo interrotto nel momento in cui le parti ne abbiano legale conoscenza.

Ma se ciò è in astratto pacifico, la Prima Sezione Civile della S. Corte, con la citata ordinanza 12 ottobre 2020, n. 21961 ha opportunamente posto in evidenza gli sbandamenti giurisprudenziali inerenti, per la curatela, per il fallito e per la parte avversa, al concetto stesso di "conoscenza legale" dell'evento fallimento. E che, quanto, in particolare, alla curatela, dipendono, forse, anche dalla difficile classificazione della sua legittimazione processuale: tema, questo, che, soprattutto quanto, poi, ai suoi rapporti con il fallito, meriterebbe attento studio.

Secondo la natura meramente dichiarativa⁶³ attribuita in dottrina e giurisprudenza al provvedimento giudiziale di interruzione del processo⁶⁴, si dovrebbe escludere che il termine per la riassunzione decorra dalla data della sua pronuncia. E ben potrebbe immaginarsi, in astratto e fuori da quello che sembra un eccesso di tutela della riassunta e perciò contraddittoria elaborazione giurisprudenziale, che per la curatela il termine per la riassunzione decorra dalla data di comunicazione del provvedimento di fallimento ai sensi dell'art. 17 L. Fall. Tuttavia, il Curatore può non essere a conoscenza di ogni processo già pendente e nel quale subentra al fallito con la sua nomina. Sicchè bisogna che, anch'egli, processo per processo, abbia legale notizia della (lite di cui trattasi e della) rispettiva avvenuta interruzione. In sintesi, e in generale, quale che sia la via per la quale una delle parti acquisisce "legale" notizia dell'evento interruttivo, questa si riflette unicamente nel relativo processo⁶⁵.

per la riassunzione o la prosecuzione del processo, mentre non ha alcuna efficacia, al fine di spostare il termine iniziale di operatività dell'interruzione, la circostanza che il provvedimento dichiarativo dell'interruzione sia stato successivamente pronunciato: Cass., 19 luglio 1983, n. 4981, in *Foro it., Rep.*, 1983, voce *Procedimento civile*, n. 231.

⁶¹ Il principio riassunto nel testo, e confortato dalla stessa Corte costituzionale, sembra trovare una pur limitata giustificazione nell'assunto che, dichiarato l'evento in causa, e, quindi, pur dopo l'interruzione del processo, il difensore della parte menomata è comunque tenuto ad adempiere le obbligazioni derivanti dal mandato "con la diligenza imposta dall'art. 1710 c.c. ed a continuare l'esecuzione, se vi è un pericolo nel ritardo, quando il mandato si sia estinto per morte del mandante, come stabilisce il successivo art. 1728 c.c.". Sicchè dalle norme in tema di mandato si trae l'obbligo del procuratore "di render noto agli eredi del mandante il verificarsi dell'evento che abbia colpito quest'ultimo e di concordare quindi con essi l'eventuale dichiarazione produttiva dell'effetto interruttivo, e ciò in funzione dell'esigenza ... di tutelare gli eredi della parte colpita dall'evento, nei cui confronti fa stato ad ogni effetto il giudicato": Corte cost., ord., 24 maggio 2000, n. 151, cit. Ma si rilevava (CAPONI, *In tema di interruzione del processo civile*, cit., p. 821) che, nella specie, il mandato si è comunque estinto; sicchè «esso non consente di imputare oggettivamente agli eredi l'eventuale omissione del difensore. E, quando la parte defunta fosse risultata soccombente in primo grado, e la sentenza fosse stata notificata presso il suo difensore (magari, non munito di procura *ad litem* per il successivo grado di giudizio, e che non si fosse preoccupato di informare subito gli eredi), poteva determinarsi "un impedimento di fatto all'esercizio del potere di impugnare" che, non "sanabile" in applicazione dell'art. 184-bis c.p.c. (oggi abrogato con legge n. 69/2009), determinava la violazione della garanzia costituzionale del contraddittorio.

⁶² ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, I, cit., p. 983; LUISO, *Diritto processuale civile*, 9ª ed., Milano, 2017, II, p. 257.

⁶³ In tal senso, da ultimo, Cass. sez. trib., 28 ottobre 2015, n. 21956, in *Foro it., Rep.*, 202016, voce *Procedimento civile*, n. 330.

⁶⁴ Per tutti v., se vuoi, CALIFANO, *L'interruzione del processo civile*, cit., pp. 145 ss.

⁶⁵ V., però, Cass. 1º giugno 2017, n. 13900, in *Foro it., Rep.*, 2017, voce *Procedimento civile*, n. 258, per la quale: la morte del procuratore produce l'interruzione automatica del processo dal momento del suo verificarsi, indipendentemente dalla conoscenza che dell'evento abbiano le parti o il giudice, e la conoscenza legale del fatto interruttivo, intervenuta in altro processo, è idonea a far decorrere il termine per la riassunzione anche in relazione a distinti giudizi, pendenti tra le medesime parti, in cui la parte era patrocinata dallo stesso difensore colpito dal suddetto evento.



Per la parte avversa il problema non cambia di molto: il *dies a quo* per la prosecuzione o riassunzione non può che decorrere anche per essa, dal giorno nel quale viene in qualche modo formalmente a conoscenza dell'evento interruttivo (dichiarazione o provvedimento a verbale dell'avvenuta interruzione, comunicazione o notificazione della sentenza dichiarativa del fallimento, formale e specifica notizia dell'evento ricevuta dal Curatore ecc.) ovvero compie un atto che ne presuppone la conoscenza. E, a tal proposito, già la medesima ordinanza di rimessione al Primo Presidente ha messo in evidenza la presumibile conclusione cui perverranno le Sezioni unite: l'adesione all'orientamento giurisprudenziale⁶⁶ per il quale il giudice del processo nel corso del quale interviene il fallimento di una delle parti *deve*, quale che sia il modo in cui viene a conoscenza dell'evento, dichiarare l'interruzione del processo con un proprio provvedimento. Che, se pronunciato in udienza, si dà per conosciuto a ciascuna delle parti. D'altra parte, l'effetto interruttivo di una "dichiarazione" dell'evento non espressa in forme particolarmente complesse⁶⁷ e anche se proveniente dalla parte ad esso estranea l'ha pure sancita nel 2009⁶⁸, il Legislatore con la nuova (e per qualche verso masochistica) previsione dell'art. 300, comma 3, c.p.c., ammettendo che il processo resti interrotto, per morte del contumace, anche quando «il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte». Tutto ciò a non voler recepire⁶⁹ anche per l'evento in discorso quanto oggi espressamente, ma forse eccezionalmente, previsto dall'art. 143 del codice del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 189 ottobre 2017, n. 155), che detta il grave precetto per il quale «l'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo. *Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice*»⁷⁰.

⁶⁶ Cfr. le sentenze *supra* citate nelle note da 24 a 26.

⁶⁷ Cfr. SAVINO, *Sulla conoscenza legale dell'evento interruttivo e sul momento dal quale inizia a decorrere il termine per la riassunzione del processo*, cit., p. 1877.

⁶⁸ Riforma operata dall'art. 46, comma 13, della l. 18 giugno 2009, n. 69.

⁶⁹ Ma cfr. TRISORIO LIUZZI, *Il termine per la riassunzione del processo interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento*, cit., spec. p. 1045.

⁷⁰ In argomento v. VINCRE, *Tutele e simmetrie nella riassunzione del giudizio interrotto ex art. 43, 3° comma, l. fall.*, cit., spec. p. 907, che a mio avviso correttamente continua a riconoscere natura meramente dichiarativa al provvedimento di interruzione ora previsto dal citato art. 143.